

Sulla questione la Commissione si è già espressa con precedenti pareri, precisamente nella seduta del 25/9/2007 e del 17/9/2012.

Si ritiene qui di confermare pienamente quanto in essi espresso, ossia che le imprese che svolgano in via principale determinate attività specializzate che contribuiscono al completamento o finitura di una costruzione, quali posa in opera di vetri, serramenti e infissi, intonacatura, tinteggiatura e imbiancatura, piastrellatura di muri e pavimenti, installazione di altri rivestimenti come parquet, moquette, carta da parati ecc., impermeabilizzazione, levigatura di pavimenti, lavori di carpenteria per finitura, opere di acustica, nonché movimenti terra, sbancamento e demolizione edifici, asfaltatura stradale, **senza realizzare la costruzione dell'opera edile**, devono essere classificate ai fini dimensionali nelle imprese di lavorazione non in serie (art. 4 lett. a) della legge quadro sull'artigianato n. 443/85).

Il Presidente della CRA

Sergio Giuffredi